

**Credito  
Valtellinese**



**Assemblea ordinaria dei Soci  
del 16 e 17 aprile 2010**

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

## ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31.12.2009 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
3. Aggiornamento delle Politiche retributive di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2010-2012.
5. Determinazione del compenso degli Amministratori.
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012.
7. Determinazione del compenso dei Sindaci.
8. Nomina del Comitato dei Probiviri per gli esercizi 2010 - 2012.

## PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

**“Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31.12.2009 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti”**

Il fascicolo contenente il progetto di bilancio dell'esercizio 2009 e il bilancio consolidato dell'esercizio 2008 con la relazione degli Amministratori è depositato presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile. Esso è altresì pubblicato sul sito internet della Banca e di Borsa Italiana.

Si richiama qui di seguito, in particolare, la proposta di riparto dell'utile netto che verrà sottoposta all'Assemblea:

Signori Soci,

in conseguenza di quanto sin qui analizzato ed in conformità con quanto disposto dalla normativa e dallo Statuto sociale, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché dei relativi allegati, e la relazione sull'andamento della gestione - e Vi proponiamo pertanto di ripartire l'utile netto di 69.021.057,52 euro come di seguito illustrato:

- alla riserva legale	euro	6.902.105,75
- a riserva straordinaria	euro	26.912.766,54
- al fondo beneficenza	euro	1.700.000,00
- quota interessi Tremonti Bond	euro	8.523.287,67
- residuo da assegnare ai Soci	euro	24.982.897,56

Proponiamo quindi di assegnare ai Soci un dividendo unitario di 0,12 euro per ciascuna delle azioni in loro possesso. Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ., Vi proponiamo di destinare alla riserva straordinaria i dividendi inerenti alle azioni proprie che saranno in portafoglio al momento dello stacco della cedola relativa agli utili dell'esercizio 2009.

## PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

### “Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione azioni proprie)”

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda preliminarmente che l'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che:

*" 1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.*

*2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate".*

Il quadro normativo di riferimento dell'operatività su proprie azioni prevede che al di fuori di alcune peculiari fattispecie riconosciute di per sé non suscettibili di creare effetti manipolativi del mercato (*stock option*, riduzioni di capitale), le operazioni di acquisto di azioni proprie debbono essere effettuate esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla Consob all'art. 144-bis Regolamento Emittenti. Inoltre, dette operazioni debbono rispondere a criteri di massima trasparenza quanto ai contenuti, in modo da consentire l'esclusione di qualsivoglia finalità manipolativa del mercato. A carico dell'emittente, pertanto, gravano una serie di obblighi informativi sia nei confronti della Consob, sia del mercato (di seguito sintetizzati). In particolare, il Presidente segnala, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

- comunicato *price sensitive* sui contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa al programma acquisto azioni proprie (114 D.lgs 58/98 e Istruzioni al regolamento di Borsa);
- messa disposizione del pubblico, prima dell'assemblea convocata per l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione per operare su azioni proprie, di un'adeguata informativa e contestuale invio della stessa alla Consob (articoli 73 e 93 del Reg. Emittenti);
- comunicato dettagliato sul programma di acquisto antecedente l'inizio delle operazioni (art. 144-bis, comma 3, Reg. Emittenti);
- comunicato finale dell'esito del programma (art. 144-bis, comma 4, Reg. Emittenti);
- comunicato mensile di aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma di acquisto di azioni proprie (su indicazione di Borsa Italiana).

Oltre alla disciplina che precede, si ricorda anche l'approvazione da parte di Consob, intervenuta solo nel 2009, di due “prassi di mercato” ai sensi dell'art. 187-ter, comma 4, TUIF che prevede, tra l'altro, l'esenzione dalla sanzione amministrativa per chi dimostri di avere agito in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Si tratta, come noto, di prassi di mercato volte, rispettivamente, al sostegno della liquidità del mercato (la “Prassi Ammessa n. 1”) ed alla costituzione di un c.d. magazzino titoli (la “Prassi Ammessa n. 2” e, insieme alla Prassi Ammessa n. 1, le “Prassi Ammesse”) che sono state definitivamente approvate dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Si ricorda altresì che già sulla scorta della delibera assembleare dell'anno scorso il Creval ha potuto, a quanto consta prima società quotata, costituire, in conformità alla Prassi Ammessa n. 2, un magazzino titoli da offrire poi in scambio nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa con pieno successo su Banca Cattolica S.p.A. (già organizzata in società cooperativa).

Detta soluzione ha consentito, tra l'altro, di effettuare un'acquisizione incrementando nel contempo il numero dei Soci della capogruppo e facendo peraltro sì che i passati soci della Banca Cattolica potessero continuare a far parte di una realtà popolare ispirata dagli stessi valori della loro banca.

In quest'ottica pare opportuno prevedere, sin dal momento del conferimento da parte della prossima assemblea della delega ad operare su azioni proprie, la possibilità di effettuare dette operazioni nell'ambito dell'una o dell'altra Prassi Ammessa, con la chiara suddivisione dei relativi ammontari massimi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la proposta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea:

*“Si propone all'Assemblea dei Soci*

▪ *di deliberare, anche in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, il rinnovo al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché di ricollocazione delle stesse, in conformità alla vigente normativa di legge (artt. 2357 e segg. e art. 2529 del codice civile; art. 132 D.lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modificazioni) e regolamentare (art. 144-bis Delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni).*

*La richiesta di autorizzazione al compimento delle operazioni in esame, è finalizzata:*

*(a) a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione conformemente agli obiettivi individuati dalla Prassi Ammessa n. 1 adottata dalla Consob in data 19 marzo 2009; nonché*

*(b) all'acquisto di azioni proprie, in conformità alle finalità della Prassi Ammessa n. 2, “affinché l'emittente possa conservarle e disporne per l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso emittente”.*

*In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere a prestito i titoli di cui dovesse necessitare per le finalità di cui al punto (b) del capoverso che precede fermo restando l'obbligo di avviare contestualmente l'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dalla Prassi Ammessa n. 2, delle azioni proprie da restituire ai prestatori.*

*In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni su azioni proprie dovranno essere effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e, tra l'altro:*

- le operazioni potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2010;*
- gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 4.000.000 di azioni (su un totale attuale di 208.190.813 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 28.000.000,00 di euro, mentre, per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2, gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 6.000.000 di azioni (su un totale attuale di 208.190.813 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 42.000.000,00.*

*Gli acquisti di azioni proprie riguarderanno pertanto in totale un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 208.190.813 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 70.000.000,00 di euro.*

*Oltre a quanto precede, qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse ricorrere al prestito titoli relativo ad azioni proprie, quest'ultimo non potrà avere ad oggetto un quantitativo superiore a n. 6.000.000 di azioni (su un totale attuale di 208.190.813 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 42.000.000,00;*

- le operazioni sulle azioni proprie poste in essere per finalità previste dalla Prassi Ammessa n. 1 e dalla Prassi Ammessa n. 2 dovranno rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle relative Prassi Ammesse;*
  - il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare, complessivamente, il 3% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;*
  - in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;*
  - oltre agli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, si provvederà a comunicare mensilmente al mercato lo stato di avanzamento del programma di acquisto delle azioni".*
- di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale, in via tra loro disgiunta, al fine di dare attuazione alla presente delibera, oltre che di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che fossero richieste o suggerite dalle Autorità di Vigilanza o dalla società di gestione del mercato."*

### **PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### **"Aggiornamento delle Politiche retributive di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti"**

L'art. 24 al comma 2 dello Statuto sociale prevede che "l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di Dipendenti e di Collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato".

L'Assemblea dei Soci convocata nei giorni 16 e 17 aprile p.v. sarà pertanto chiamata ad approvare il documento che illustra le politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese; detto documento riprende sostanzialmente le linee programmatiche approvate dall'Assemblea del 19 settembre u.s. ed è redatto in conformità alle vigenti Disposizioni di Vigilanza e tiene altresì conto delle linee guida e dei principi recentemente emanati anche da organismi e autorità sovranazionali in tema di remunerazione.

Inoltre, all'Assemblea verrà sottoposta una informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione presso la Banca e il Gruppo Credito Valtellinese con riferimento all'esercizio 2009.

## **PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **"Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2010-2012"**

Il mandato all'Organo Amministrativo della banca viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, per cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In proposito ricordiamo che l'articolo 30 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18 eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero.

A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione si è dichiarato favorevole a mantenere invariato l'attuale numero di 15 Consiglieri.

Ricordiamo inoltre che la nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta e nel rispetto delle altre modalità previste dall'art. 32 dello Statuto sociale, che viene di seguito integralmente riportato.

#### **Articolo 32**

*1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati dovranno essere qualificati come indipendenti.*

*2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.*

*3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.*

*4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore,*



*dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.*

*5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.*

*6. Ogni Socio può votare una sola lista.*

*7. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:*

*- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di uno;*

*- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista.*

*8. Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.*

*9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.*

Inoltre - in coerenza con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci interessati sono invitati a prendere visione del relativo Regolamento pubblicato nel sito internet della Banca: [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance".

## **PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **“Determinazione del compenso degli Amministratori”**

L'art. 41 dello Statuto sociale prevede che ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico siano riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare sulla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010 - 2012.

## PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

### “Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012.”

Il mandato all'Organo di Controllo della banca viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, per cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

In proposito ricordiamo che l'articolo 45 dello Statuto Sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Analogamente a quanto previsto per la nomina degli Amministratori, anche la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta e nel rispetto delle altre modalità previste dall'art. 46 dello Statuto sociale, che viene di seguito integralmente riportato:

#### **Articolo 46**

*1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.*

*2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.*

*3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.*

*4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.*

5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni Socio può votare una sola lista.

7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.

8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.

9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.

10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.

## **PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **"Determinazione del compenso dei Sindaci"**

L'art. 45 dello Statuto sociale, al comma 9, prevede che l'emolumento spettante ad ogni Sindaco venga stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 38. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

L'Assemblea sarà pertanto chiamata deliberare sulla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012.

## **PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **"Nomina del Comitato dei Proviviri per gli esercizi 2010-2012"**

Il mandato al Comitato dei Proviviri della banca viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, per cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare la nomina del nuovo Comitato medesimo.

L'art. 58 dello Statuto sociale prevede che il Comitato dei Proviviri sia costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci, dall'Assemblea in adunanza ordinaria.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento delle Assemblee l'unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio e che non è previsto alcun obbligo di previo deposito delle candidature.

\*\*\*

Sondrio, 16 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione